

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../311812/2006

OGGETTO: COMUNE DI ROBASSOMERO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 21 DEL 28/06/2006) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Robassomero, con deliberazione del C.C. n. 21 del 28/06/2006, trasmesso alla Provincia in data 21/08/2006 (*prat. n. 116/2006*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 28/06/2006 di adozione:

- ✍ adeguamento della situazione esistente alla normativa sopravvenuta in materia di commercio;
- ✍ aggiornamento delle tabelle dell'articolo 14 delle N.d.A., finalizzato ad evitare difficoltà interpretative e ad evidenziare l'omogeneità del comportamento normativo su tutto il territorio comunale;
- ✍ adeguamento della tabella 10/b/2 dell'articolo 14 delle N.d.A. alle mutate condizioni socio-economiche;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ✍ al fine di rendere più agevole l'incremento delle attività commerciali sul territorio, soprattutto tramite il recupero di spazi preesistenti, si rende necessario modificare la tabella 11/a dell'articolo 14 delle N.d.A. relativa all'area urbanistica "IE", in modo da

consentire il passaggio dall'una all'altra delle "sub-categorie" ricomprese nella destinazione d'uso generale d₂ (articolo 8 delle N.d.A); la destinazione d'uso d₂ del P.R.G.C. è specificata in "sub-categorie" articolazioni della generica destinazione commerciale;

- ✍ vengono modificate le tabelle 2/d, 4/c, 6/c, 5/b e 8/a dell'articolo 14 delle N.d.A. al fine di indicare l'indice volumetrico abitativo relativo alle aree urbanistiche "RI", "CN", "P.E.E.P.", "NR" e "S.T.";
- ✍ nell'applicazione nelle N.d.A: si è rilevata una difficoltà interpretativa e gestionale delle norme relative alla "distanza dai confini dellotto" per le aree urbanistiche "RA" (produttive di riordino da attrezzare) in attuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di completamento sui lotti liberi. Al fine di evitare una edificazione disordinata in queste aree, dovuta nello specifico alla difficoltà di gestire la norma sull'edificazione in aderenza su lotti contigui condizionata a soluzione unitaria, previo assenso scritto tra i confinanti, occorre apportare specifici perfezionamenti e chiarimenti sulla norma in questione;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Robassomero con deliberazione C.C. n. 21 del 28/06/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) si rileva una contraddizione tra le premesse della deliberazione C.C. n. 21 del 28/06/2006 nella quale tra le finalità della variante si evidenzia l' "*adeguamento della situazione esistente alla normativa sopravvenuta in materia di commercio*" e i contenuti della "*relazione illustrativa*" (paragrafo 2, punto a). A titolo di apporto collaborativo, con riferimento all'adeguamento del P.R.G.C. alle disposizioni in materia di commercio, si ricorda che le stesse sono state recentemente modificate dalla **D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/03/2006**, ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni all'allegato A della Deliberazione del Consiglio regionale n.*

563-13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 347-42514 del 23 dicembre 2003". Si ricorda, inoltre, che l'art. 29 "Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari" del suddetto provvedimento, stabilisce " ... il termine di centottanta giorni (a decorrere dal 30/03/2006) entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni delle presenti norme".
Pertanto si sollevano perplessità in merito alla possibilità di modificare le previsioni in materia commerciale senza prima essersi adeguati alla normativa vigente in materia;

- b) si segnala, inoltre, che al Progetto Preliminare di Variante Parziale non è allegata la verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge dispone, difatti, che " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c. 3 art. 5) e che " .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica" (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Robassomero la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....